

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

E

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

Protocollo d'intesa

Il Consiglio Nazionale Forense, in persona del suo Presidente, Avv. Prof. Guido Alpa (di seguito CNF) e l'Unione delle Camere Penali Italiane, in persona del suo Presidente, Avv. Valerio Spigarelli (di seguito UCPI);

visti gli artt. 9 e 29, co. 1, lett. e) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18.1.2013 n. 15;

visto l'inserimento dell'Unione Camere Penali Italiane nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative ex art. 5, comma 3, lett. b) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante "*Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*";

considerata l'attività di alta formazione da sempre svolta dall'UCPI anche mediante la Scuola Nazionale di Alta Formazione per l'avvocato penalista;

riconosciuta l'utilità per l'Avvocatura Penalistica italiana che detta attività, che ha sempre assicurato elevati standard di formazione, continui a costituire

punto di riferimento per l'acquisizione del titolo di specialista previsto dall'art. 9, co. 3, della legge sulla riforma forense;

visti il programma e il bando del Primo e del Secondo Corso biennale della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l'avvocato penalista dell'UCPI, la qualità del corpo docente, nonché la composizione del Comitato Scientifico e della Commissione esaminatrice;

premesso che la legge sulla riforma della professione forense prevede che il CNF promuova l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'art. 35, co. 1, lett. s), tra cui UCPI;

allo scopo di dare attuazione alla suddetta previsione normativa hanno convenuto di stipulare un protocollo d'intesa secondo le condizioni di seguito indicate.


- 1) Il CNF riconosce all'attività di alta formazione svolta dall'UCPI attraverso il Primo e il Secondo Corso biennale della Scuola Nazionale di Alta Formazione dell'avvocato penalista valenza scientifica nonché congruenza e coerenza rispetto al conseguimento del titolo di specialista previsto dall'art. 9 della legge di riforma della professione forense e al relativo D.M. di attuazione.
- 2) Il CNF promuove l'organizzazione dei Corsi di Formazione Specialistica nelle discipline penalistiche gestiti da UCPI per il tramite della Scuola Nazionale di Alta Formazione e finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista in diritto penale e processuale penale.


- 3) A tal fine l'UCPI sottoporrà al CNF i successivi Corsi di Formazione Specialistica che intende programmare con riguardo ai contenuti, alla durata, almeno biennale e ai nominativi dei relatori, ai fini della valutazione della idoneità astratta. All'esito della valutazione condotta il CNF potrà richiedere all'UCPI ogni ulteriore informazione ritenuta utile in merito a ciascun Corso di Formazione Specialistica, formulare richieste di integrazione o modifica, e rifiutare di promuoverne l'organizzazione con comunicazione motivata da inviare all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria dell'UCPI entro 30 giorni dal ricevimento del programma. Decorso detto termine la proposta si intende in ogni caso accettata.
- 4) In particolare, UCPI presenterà al CNF, prima dell'inizio di ogni biennio di corso, il programma dettagliato del Corso di Formazione Specialistica con specifica indicazione delle materie trattate, delle ore (200 complessive) destinate a ciascuna di esse, degli argomenti affrontati e dei docenti, con relativa qualifica. Il 10% delle ore di lezione verrà riservato alla deontologia professionale. I docenti verranno scelti tra avvocati di consolidata esperienza professionale, professori universitari e, per particolari esigenze e temi di insegnamento, magistrati ed esperti del settore.
- 5) L'UCPI, fermo quanto sarà stabilito dal regolamento ministeriale adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, conferma che intende favorire la formazione specialistica gratuita e pertanto dichiara:
- che i suddetti Corsi di Formazione Specialistica non hanno finalità di lucro e che la contribuzione richiesta ai partecipanti è finalizzata al solo scopo del recupero delle spese vive sostenute;

-di apprestare adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione al corso di formazione specialistica e per il rilascio dei relativi attestati e, in caso di esito positivo della valutazione della partecipazione, per l'attribuzione del titolo di specialista da parte del CNF.

- 6) Ogni comunicazione potrà essere scambiata attraverso gli indirizzi di posta elettronica delle rispettive segreterie.
- 7) Il presente protocollo d'intesa ha durata indeterminata, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, anche telematica, all'altra.

Roma, 24 maggio 2013


Avv. Prof. Guido Alpa
Presidente C.N.F.


Avv. Valerio Spigarelli
Presidente U.C.P.I.